

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 21 gennaio 2016

Plenaria

88ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 13) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Domenico De Siano

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE relatore fa preliminarmente presente che in data 15 gennaio 2016 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha trasmesso al Senato una domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Domenico De Siano nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 56502/2010 R.G.N.R. – n. 33575/2015 R.G. GIP) per i reati di cui agli articoli: 1) 416, primo, secondo e quinto comma, del codice penale (associazione per delinquere); 2) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 3) 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 4) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 5) 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 6) 110, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 18 gennaio 2016 e l'ha annunciata in Aula il 19 gennaio 2016.

La richiesta cautelare ha ad oggetto tre gare di appalto relative alla raccolta di rifiuti, due riguardanti i comuni dell'isola di Ischia (Forio e Lacco Ameno) e la terza Monte di Procida. L'attività investigativa riceveva impulso da informazioni di tipo confidenziale che segnalavano connivenze tra la locale amministrazione del Comune di Forio d'Ischia e la società EGO ECO, incaricata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti assegnato mediante procedura negoziata. Analoghe anomalie riguardavano l'appalto per il comune di Lacco Ameno, il cui servizio di raccolta rifiuti era gestito dalla medesima società. In tale contesto si innestava l'esperto di tre consiglieri del comune di Forio.

Erano quindi attivate le prime intercettazioni nel corso delle quali venivano casualmente captati il senatore Luigi Cesaro, parlamentare anche all'epoca dei fatti e Domenico De Siano, senatore a partire dal 2013.

Quanto alla posizione del senatore Luigi Cesaro, ritiene il giudice, che sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 (che ha dichiarato illegittimità dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003) l'autorità giudiziaria non deve munirsi dell'autorizzazione della Camera di appartenenza, qualora intenda utilizzare le intercettazioni solo nei confronti di terzi.

In relazione alla posizione del senatore De Siano, invece, la sopravvenuta elezione al Senato della Repubblica in epoca successiva all'attività di ascolto non comporta la retroattiva applicazione della suddetta garanzia neppure in relazione all'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni ritualmente effettuate.

In particolare, il senatore De Siano risulta destinatario, insieme ad altri soggetti, dei seguenti capi di imputazione:

A) del reato di cui all'articolo 416, primo, secondo e quinto comma, del codice penale (associazione per delinquere) al fine di commettere più delitti contro la Pubblica Amministrazione e segnatamente un numero indeterminato di delitti di corruzione, turbata libertà degli incanti e abuso d'ufficio inerenti all'assegnazione/aggiudicazione di appalti e commesse per la gestione della raccolta dei rifiuti rivestendo – quale politico di spicco del PDL campano, consigliere comunale del comune di Lacco Ameno e consigliere provinciale – il ruolo di organizzatore, con il compito di coordinare e sovrintendere ai rapporti con altri politici e pubblici ufficiali, anche sulla scorta di indicazioni provenienti dai vertici locali della compagine politica di appartenenza;

B) del reato di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in concorso con altri soggetti, nella qualità di componente del consiglio comunale di Lacco Ameno e consigliere provinciale si faceva dare e/o promettere da Vittorio Ciummo (titolare e gestore della EGO ECO s.r.l.) svariati beni ed utilità al fine di compiere atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nel favorire la citata ditta, già affidataria diretta del servizio dal settembre 2011.

E) del reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti) perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in concorso con altri soggetti, nella qualità di consigliere comunale presso il comune di Lacco Ameno, nonché consigliere provinciale, quale istigatore ed ispiratore della condotta di Oscar Rumolo (dirigente del settore Tributi presso il comune di Lacco Ameno) mantenendo rapporti con Vittorio Ciummo, consentendo la partecipazione alla gara della EGO ECO priva delle certificazioni richieste a pena di esclusione, turbava la pubblica gara di appalto per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Monte di Procida.

F) del reato di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in concorso con altri soggetti, nella qualità di consigliere comunale presso il comune di Lacco Ameno, nonché consigliere provinciale, dopo l'indizione della gara di appalto per l'affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti, al fine di favorire la EGO ECO, faceva pressioni su Giovanna Romeo (responsabile unica del procedimento) per l'aggiudicazione e il mantenimento dell'aggiudicazione definitiva alla predetta società benché priva di due requisiti essenziali e nonostante l'avvenuta impugnativa dell'aggiudicazione; in cambio otteneva dal gestore della citata società beni ed utilità;

G) del reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti) perché con collusioni e modalità fraudolente turbava le procedure di gara di appalto per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Forio al fine di favorire il consorzio CITE;

H) del reato di cui agli articoli 110, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) in concorso con altri soggetti, riceveva somme di denaro non quantificate dai rappresentanti del consorzio CITE al fine di compiere atti contrari ai doveri d'ufficio finalizzati a far ottenere l'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Forio al predetto consorzio.

In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, viene evidenziato il concreto, grave e attuale pericolo di reiterazione di delitti della medesima indole.

Si rileva che la particolare gravità dei fatti in contestazione, connotati – secondo l'autorità giudiziaria – da un generalizzato ed esteso asservimento degli interessi pubblici rispetto all'illecito profitto di carattere personale/privato, rende il rischio di recidivanza delle condotte delittuose attuale e concreto per tutti i soggetti coinvolti laddove ancora rivestano una pubblica funzione.

Il carattere trasversale degli accordi e la fluidità delle geometrie illecite non strettamente ancorate a specifiche competenze territoriali, rende

ad avviso del Giudice per le indagini preliminari cogente la necessità di tutela della specifica esigenza speciale preventiva indipendentemente dal *munus* pubblico ricoperto attualmente dagli indagati; ciò in quanto il requisito dell'attualità previsto dalla recente novella, non può e non deve essere – afferma il giudice – ancorato ad un dato meramente temporale, quanto piuttosto contestualizzato sulla base delle concrete situazioni di fatto, rappresentative dell'elevato rischio di recidivanza. Sotto tale profilo, la permanenza dei pubblici ufficiali in ruoli cardine dell'amministrazione, nonché l'analisi delle rodiate prassi corruttive connotate dall'assenza di schemi prefissati – sia quanto alla dislocazione territoriale sia con riferimento ai soggetti coinvolti – inducono il Giudice per le indagini preliminari a ritenere ancora molto elevato il rischio che tali pratiche siano tuttora in corso, come peraltro dimostrato dal perdurante svolgimento del servizio raccolta a Forio da parte della ECO EGO.

Viene peraltro formulato, sempre sotto il profilo del pericolo di reiterazione, un giudizio negativo in relazione alla personalità degli indagati (tra i quali viene citato espressamente il senatore De Siano), caratterizzata secondo l'autorità procedente da comportamenti pervicaci e talvolta al limite del cinismo.

Quanto agli appartenenti all'associazione a delinquere, il Giudice per le indagini preliminari ritiene che non possa non predisporre lo strumento cautelare degli arresti domiciliari, idoneo a preservare le esigenze speciali preventive indicate.

Ciò vale certamente, secondo il giudice, per il senatore De Siano, per Oscar Rumolo e per Vittorio Ciummo, rispetto ai quali viene applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la rispettiva abitazione, con il divieto assoluto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi.

Si propone, infine, di fissare all'interessato un termine di dieci giorni per far pervenire memorie difensive o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

La Giunta conviene sulla proposta per ultimo formulata dal Presidente relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.